

## ORDINE DEL GIORNO n. 812

**Oggetto:** Collegato al DDL 181 “Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024”: Pensione di invalidità e richieste illegittime dei comuni e dei gestori dei servizi - Revisione dei criteri di compartecipazione degli anziani e disabili non autosufficienti.

### Il Consiglio regionale

*premessi che:*

- la Regione Piemonte, con DGR 23 luglio 2007, n. 37-6500 Bollettino Ufficiale n. 33 del 16/08/2007: “Criteri per la compartecipazione degli anziani non autosufficienti al costo della retta e criteri per l'erogazione degli incentivi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 2-3520 del 31 luglio 2006 a favore di comuni ed enti gestori”, fissa la franchigia sul reddito: “4.1 FRANCHIGIA SUL REDDITO: Una somma non inferiore a 110 euro mensili (somma adeguata annualmente su base ISTAT ) deve essere lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali.”;
- la quota di compartecipazione al costo della retta socio-assistenziale derivante dalla fruizione di una prestazione socio-sanitaria deve essere quantificata in base al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente [ISEE]”:
  - all'articolo 2 l'ISEE viene indicato come lo strumento unico per valutare la situazione economica dei disabili non autosufficienti;
  - l'articolo 2) al punto 1) stabilisce inoltre che: “...La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché del livello di compartecipazione al costo delle medesime costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione”;
  - l'articolo 6 in materia di “prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria” sottolinea le modalità di calcolo dell'ISEE riferite a questa tipologia di prestazioni che sono differenti rispetto alle modalità standard. L'ISEE in questione riguarda la richiesta, da parte di persone maggiorenni, di prestazioni residenziali quali i ricoveri presso strutture socio sanitari, come ad esempio Residenze sanitarie assistenziali, ma anche le comunità alloggio per le persone con disabilità intellettiva e/o autismo, o altre tipologie di strutture. Nel caso specifico, per il calcolo dell'attestazione ISEE “socio sanitario residenze”, così denominato, a favore delle persone con disabilità e/o non autosufficiente, si fa riferimento ad una particolare composizione del nucleo familiare;
- la pensione di invalidità, così come stabilito dal DPCM 159/2013 non costituisce reddito;

*considerato che:*

- le prestazioni di invalidità civile (invalidi civili totali, ciechi civili, sordi e titolari di pensione di inabilità previdenziale) a decorrere dal 20/07/2020 hanno avuto un incremento fino a 651,51 euro per 13 mensilità (il cosiddetto “incremento al milione”), beneficio riconosciuto dalla legge 448/2001 per i soggetti con più di 60 anni di età che, con la sentenza della Corte Costituzionale (n. 152/2020) e il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età;
- gli aumenti riconosciuti, al netto della franchigia di € 110,00 stabilita con DGR, non costituiscono vantaggio per i beneficiari, poiché gli Enti Gestori delle Funzioni Socio Assistenziali (Comuni, Consorzi, ecc.) riducono le quote di compartecipazione alle rette e diventano i reali beneficiari del provvedimento grazie ad un minor costo sostenuto;
- la sentenza n. 152/2020 della Corte Costituzionale ha più che raddoppiato l'importo della pensione di invalidità per le persone maggiorenti con invalidità del cento per cento. Tale importo, tuttavia, non risulta essere sufficiente ad assicurare una sopravvivenza dignitosa nemmeno ad una persona con disabilità grave;
- a seguito della sentenza sopracitata, e quindi dell'incremento della pensione di invalidità, si sono verificati aumenti dell'importo di compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari delle persone con disabilità;
- tale pratica risulta essere non corretta secondo la normativa vigente in quanto tali risorse non costituiscono reddito pertanto non possono essere legittimamente considerate nella valutazione economica degli utenti. Non risulta essere corretto l'aumento della quota alberghiera prevista dalle istituzioni e comunicata dai gestori dei servizi a carico degli utenti che usufruiscono di prestazioni domiciliari, frequentano centri diurni o sono inseriti in Comunità alloggio, in tutti i casi per prestazioni in convenzione con l'Azienda sanitaria locale;
- le persone in oggetto, come nei casi denunciati da Utim (Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva), sono persone con disabilità intellettiva e/o autismo e hanno un'invalidità del 100%, per cui sono persone non avviabili al lavoro e prive di altri redditi e beni mobili e immobili. Persone che, in base alla normativa vigente, rientrano nella fascia del cosiddetto “Isee zero”.

### **impegna la Giunta regionale**

- a farsi portavoce presso i Comuni del Piemonte invitandoli a modificare i regolamenti in merito alla compartecipazione economica degli utenti alle prestazioni socio-sanitarie;
- a stanziare prioritariamente le risorse disponibili per finanziare le prestazioni rientranti nei Lea;
- a promuovere l'uniformazione dei criteri di compartecipazione richiamando 2 principi:
  - adeguamento ISTAT come previsto nella DGR;
  - rideterminazione del valore tenendo in considerazione l'incremento delle prestazioni di invalidità civile.

---==oOo===---

*Testo del documento votato con modifiche e approvato a maggioranza nell'adunanza consiliare del 28 aprile 2022*